

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1409

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BONATESTA, BATTAGLIA Antonio, BOREA, BEVILACQUA, GRILLOTTI, VALDITARA, TOFANI, ALBERTI CASELLATI, SALERNO, BONGIORNO, COSTA, FABBRI, MALAN, SODANO Calogero, ASCIUTTI, BASILE, BUCCIERO, COLLINO, D'IPPOLITO, FIRRARELLO, FLORINO, GIRFATTI, IERVOLINO, IZZO, LAURO, MAGNALBÒ, MONCATA LO GIUDICE di MONFORTE, MORRA, NOVI, OGNIBENE, PACE, PALOMBO, PESSINA, SAMBIN, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA e TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2002

Disposizioni per il recupero idrogeologico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico dei comuni della costa amalfitana

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1997 la costiera amalfitana fu dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità per la versatilità dei suoi abitanti nell'adattare alla utilizzazione terreni di varia natura senza snaturare gli originali valori. La motivazione adottata dall'Unesco sintetizza le peculiarità del territorio, caratterizzato, per secoli, da una grande armonia tra il paesaggio e gli interventi che hanno piegato l'asprezza ambientale alle necessità di vita. La presenza di muri a secco di sostegno e stabilizzazione dei terrazzi coltivati, le aggregazioni spontanee di case collegate da una rete fittissima di sentieri e cordonate rappresentano un insieme unico al mondo di ingegnose risorse, di istintiva protezione dell'ambiente e di architettura rurale.

Tali peculiarità furono colte da scrittori quali il Boccaccio e trovarono la massima esaltazione negli scritti e nei dipinti degli artisti dell'Ottocento che frequentarono la divina costiera attratti dal fascino del paesaggio e dai richiami della storia.

Le insenature di difficile accesso e la protezione dalle intemperie e dagli assalti fornita dai monti Lattari avevano fatto della costa di Amalfi un luogo ideale, anche se disagiata, per le comunità dell'epoca che ivi si organizzarono e progredirono.

Le vestigia delle ville romane di Minori e Tramonti, gli insediamenti di Scala ed Atrani, la lettera di Papa Gregorio Magno, che nel 596 passava ad Amalfi la sede vescovile e definiva la città centro bizantino difen-

sivo, sono alcuni degli esempi della rilevanza che la costa di Amalfi ebbe nella storia e nella evoluzione civile delle popolazioni rivierasche del periodo di mezzo.

Questa tradizione di civiltà, unitamente alle opere che ne testimoniano il livello, meritano di essere conservate attraverso il recupero e la tutela dell'ambiente in cui sono fiorite.

Purtroppo, negli ultimi decenni, l'avidità, gli egoismi ed il disinteresse hanno seriamente compromesso gli equilibri che in tanti secoli le popolazioni residenti avevano istintivamente protetto con il proprio lavoro e l'amore per la propria terra.

L'abbandono delle coltivazioni a mezza costa, la piromania dolosa, l'urbanizzazione selvaggia, la caduta del livello di salvaguardia, gli scarichi a mare e - da ultimo - il traffico a motore hanno prodotto un dissesto idrogeologico ed ambientale che minaccia seriamente l'economia di zona e condiziona pesantemente la possibilità di recupero delle aree contaminate. La regione, la comunità montana ed i comuni, a causa degli enormi ritardi accumulati, si trovano a fronteggiare una situazione di gran lunga superiore alle proprie possibilità di bilancio.

Per salvare la costa di Amalfi e riportarla alle condizioni che merita, occorre, pertanto, che il recupero del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico dei territori diventino obiettivo di interesse nazionale e, come tale, siano tutelati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il recupero del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio ambientale storico ed artistico dei territori dei comuni ricadenti nella costiera amalfitana sono obiettivi di interesse nazionale.

Art. 2.

1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali promuove un accordo di programma con la regione Campania, la provincia di Salerno, i comuni di Vietri sul mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Conca dei Marini, Furore, Praiano, Positano, Ravello, Tramonti, la Comunità montana Cava dei Tirreni - Costiera Amalfitana e gli enti pubblici economici interessati per la definizione di un progetto globale ed un piano pluriennale di sostegno e realizzazione degli interventi e delle opere necessarie agli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Il progetto globale ed il piano pluriennale di sostegno definiti dall'accordo di programma devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) preservazione delle condizioni socio-ambientali favorevoli ad uno sviluppo sostenibile degli insediamenti umani con riferimento alla tutela della salute mediante attivazione di presidi sanitari;

b) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;

c) sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole tradizionali;

d) promozione e valorizzazione commerciale delle attività turistiche, artigianali e dell'artigianato d'arte;

e) difesa e miglioramento del patrimonio boschivo e della macchia mediterranea;

f) interventi per contrastare l'erosione delle coste;

g) realizzazione di opere per la difesa del suolo;

h) realizzazione di interventi di recupero e di sviluppo della viabilità ordinaria ed alternativa alla strada statale n. 163.

3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita.

2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Campania, delle Amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati ad intervenire al progetto amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la

realizzazione dei predetti itinerari turistici con particolare riguardo ai seguenti punti:

a) predisposizione di un *memorandum* di intesa tra i soggetti pubblici interessati;

b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione dei percorsi storici e turistici;

c) recupero della sentieristica e della antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;

d) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

e) elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del programma pluriennale di cui alla presente legge.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di 25.822.845 euro per l'anno 2002, di 25.822.845 euro per l'anno 2003 e di 25.822.845 euro per l'anno 2004.

2. All'onere relativo all'attuazione del comma 1 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

